



COMUNE DI MODICA

(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(Approvato con deliberazione C.C. n° *17* del *8* MAG. 2015)

COMUNE DI MODICA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del

INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Normativa regolante il servizio

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 5 - Modalità per il rilascio della licenza e autorizzazione
- Art. 6 - Cumulo dei titoli
- Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 8 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 9 - Rimesse per il servizio noleggio con conducente

CAPO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.11 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV COMMISSIONE CONSULTIVA

- Art.12 - Composizione e nomina
- Art.13 - Funzioni
- Art.14 - Modalità di funzionamento
- Art.15 - Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.16 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- Art.17 - Contenuti del bando di concorso
- Art.18 - Presentazione delle domande
- Art.19 - Commissione di concorso
- Art.20 - Titoli di **valutazione e di** preferenza
- Art.21** - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.22** - Validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.23** - Inizio del servizio

CAPO VII

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.24** - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art.25** - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VIII

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

- Art.26** - Sostituzione alla guida
- Art.27** - Collaborazione familiare
- Art.28** - Personale dipendente

CAPO IX

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC

- Art.29** - Obblighi dei conducenti
- Art.30** - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art.31** - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.
- Art.32** - Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
- Art.33** - Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
- Art.34** - Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi
- Art.35** - Divieti specifici per l'esercente in servizio N.C.C.

CAPO X

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

- Art.36** - Caratteristiche dei veicoli
- Art.37** - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art.38** - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art.39** - Tassametro per il servizio taxi
- Art.40** - Controllo delle autovetture
- Art.41** - Avaria dell'autovettura
- Art.42** - Licenze e autorizzazioni per autovetture di scorta
- Art.43** - Sostituzione autovettura per fermo tecnico
- Art.44** - Servizio centralizzato

Art.45 - Uso proprio dell'autovettura taxi

CAPO XI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art.46 - Responsabilità della gestione operativa

Art.47 - Posteggio di stazionamento taxi

Art.48 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Art.49 - Turni ed orari del servizio taxi

Art.50 - Trasporto disabili

Art.51 - Tariffe e determinazione numero autovetture

Art.52 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

Art.53 - Servizi taxi convenzionati

Art.54 - Uso collettivo del taxi

CAPO XII ILLECITI E SANZIONI

Art.55 - Diffida

Art.56 - Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento

Art.57 - Sospensione cautelare

Art.58 - Decadenza del titolo. Casi e procedimento

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 - Norma di rinvio

Art.60 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art.61 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio unificato dei servizi di Taxi e di Noleggio con conducente con autovettura (nel seguito denominati "Taxi" e "N.C.C.") nell'ambito del territorio del Comune di Modica, in conformità della legge n.21 del 15 gennaio 1992, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2 (Definizione dei servizi)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunali ed aerei, e che vengono espletati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
3. Il servizio di N.C.C. si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene su aree pubbliche per quelle da taxi e all'interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura.

Art. 3 (Normativa regolante il servizio)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5 e dell'articolo 15, della legge 15 gennaio 1992 n° 21;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento i servizi di taxi e di N.C.C. con autovettura sono disciplinati dalle vigenti normative in materia, tra le quali:
 - articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n° 382";
 - articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n° 702 "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio 1979 n° 3;
 - decreto ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n° 62, e relativi programmi d'esame e successive modificazioni;
 - legge regionale 1 dicembre 1979 n° 45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale – delega delle funzioni amministrative";
 - legge 24 novembre 1981 n° 689, "Modifiche al sistema penale", capo I;
 - legge 15 gennaio 1992 n° 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

- articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo codice della strada e successive modificazioni”;
- decreto Ministero dei trasporti 19 novembre 1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n° 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- decreto-legge 4 luglio 2006 n° 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n° 248, articolo 6 “Interventi per il potenziamento del servizio di taxi”;
- Legge Regionale n. 29 del 6 aprile 1996 così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 13 del 09 agosto 2002.
- Legge Regionale 28 Novembre n. 22 art 2 comma 2;
- Legge Regionale n. 4 del 16/4/2003 art 118 comma 1;
- D.L. n. 286 del 21/11/2005;
- **Legge n. 120 del 29/07/2010 art. 119 comma 3.**

CAPO II (CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

Art. 4 (Titolo per l'esercizio dei servizi)

L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza Comunale (Taxi) e autorizzazione Comunale (N.C.C.) a persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno stato dell'unione europea, ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità economica europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; (l'iscrizione a ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo);
3. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza;
4. avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio;
5. l'iscrizione al Registro imprese presso la competente camera di commercio, (Ruolo speciale conducente ai sensi dell'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443);
6. non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di comuni diversi;
7. di possedere il titolo abilitativo (certificato di abilitazione professionale).

Per quanto non espressamente scritto nel presente articolo si rimanda alla norma vigente in materia.

Art.5 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

Le modalità per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente regolamento.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso. A tal fine si precisa che:

- la licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo;
- non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;
- è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente;
- è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Per potere conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune di Modica, ex art. 8 comma 3 Legge 21/92.

Art. 6 (Cumulo dei titoli)

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 2.

Art. 7 (Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), c) e **d)** della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
3. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune di Modica e con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
 - b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di

persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo articolo 9, comma 1, lettera e);

c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui può essere persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 445/2000

4. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

5. Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 8

(Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio dell'area del Comune di Modica.

3. L'inizio del servizio N.C.C, fatto salvo quanto consentito dall'articolo 48, avviene con partenza della vettura dalla rimessa.

Art. 9

(Rimesse per il servizio di noleggio con conducente)

1. Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.

2. Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio del titolo, sono disciplinate dall'articolo 10 del presente regolamento.

3. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettera b), c) e d) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

4. La rimessa dovrà avere allocazione all'interno del Comune di Modica.

CAPO III

(ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 10

(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il Comune ai fini del rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, a seconda della disponibilità delle stesse, procederà, a seguito di bando di pubblico concorso (vedi art. 16), predisposto dal Settore Commercio Sviluppo economico, e comunque alla scadenza della graduatoria precedente.

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il

possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15.01.1992 n. 21;
- d) il possesso della carta di qualificazione del conducente;
- e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 11;
- f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- g) non essere titolari di altra licenza Taxi;
- h) il non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da questo o da altro comune;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno tripla rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- j) possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;
- k) aver compiuto il 21° non aver superato il 65° anno di età;

l) il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali e giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione come da legge n.120 del 29/7/2010 art. 119 comma 3.

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di Modica, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge D.P.R. n. 445/2000.

4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 11 (Impedimenti soggettivi)

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:

- a) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
- b) essere sottoposto all'ammonizione o a misure di sicurezza personale o essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) avere procedure in corso, fallimentari, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana;
- d) che nei propri confronti non sia stata disposta e non pendente la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56;
- e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- f) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione delle pene su richieste, ai sensi dell'art. 444 cpp per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

- h) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- j) **il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali e giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione, come da legge n.120 del 29/7/2010 art. 119 comma 3.**

CAPO IV (COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

Art. 12 (Composizione e nomina)

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio di taxi e di N.C.C. e all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è istituita con atto del Sindaco di Modica ed è composta da:
 - a) Dirigente del Settore al Commercio o dal suo delegato;
 - b) Comandante del Corpo della P.L. o dal suo delegato;
 - c) Rappresentanti delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative, e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, **nonché i rappresentanti di categoria sindacali**;
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Capo del Servizio, ovvero da un dipendente che abbia qualifica di "C".

Art. 13 (Funzioni)

1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) formazione e variazione del presente regolamento;
 - c) applicazione ed interpretazione del presente regolamento;
 - d) tariffe;
 - e) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi.
2. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1 entro **15** giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il **parere dovrà essere reso**.
3. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Art. 14 (Modalità di funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora

vi sia richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta all'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.

5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

7. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.

8. Le sedute sono pubbliche.

9. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

10. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.

11. I pareri sono deliberati con voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15

(Durata in carica e sostituzione dei membri)

1. La Commissione consultiva resta in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono eleggibili.

2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V

(MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 16

(Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso a copertura delle licenze e autorizzazioni disponibili.

2. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 10 e la mancanza di impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9, della legge – quadro n. 21 del 15 gennaio 1992; esse, comunque, sono riferite alle singole autovetture.

4. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 21 del 15/01/1992, il presente Regolamento stabilisce il numero delle licenze per il servizio taxi ed il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Pertanto il numero dei mezzi da adibire ad ogni singolo servizio è il seguente:

A. N. 8 Autovetture per servizio TAXI e N.2 TAXI per disabili;

B. N. 45 Autovetture per servizio di NCC;

C. N. 5 Autovetture per servizio di NCC per disabili;

D. N. 3 Motoveicoli per il servizio di noleggio di motocarozzetta con conducente;

E. N. 20 Veicoli di soccorso per il servizio di noleggio di Autoambulanza di tipo "B";

F. N. 20 Veicoli a trazione animale.

5. Ogni modifica od integrazione riguardante il numero ed il tipo delle autovetture e dei veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente, così come determinati al comma 4, è proposta dall'Amministrazione al Consiglio Comunale come modifica regolamentare dello stesso comma, secondo i criteri di cui al successivo comma 6, sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 12 del presente Regolamento;

6. il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra i numeri dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea ed i residenti, dei flussi turistici, del numero dei dimoranti sul territorio comunale per motivi di lavoro o di studio, dell'insediamento di attività alberghiere o ricettive, della presenza di esercizi commerciali, di somministrazione e di ogni altro fattore che possa modificare la stessa domanda.

Art. 17

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, **nonchè gli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento;**
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 20 **del presente Regolamento;**
- e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 18

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al Comune di Modica, deve essere conforme al modello appositamente predisposto e redatta in bollo.

2. I requisiti di cui all'articolo 10 e **gli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente Regolamento** sono autocertificati ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47 ss. mm.ii.

Art. 19

(Commissione di concorso)

1. Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione **a titolo gratuito** alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria. La Commissione si pronuncerà sull'ammissibilità delle domande.

La riunione della Commissione dovrà essere convocata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

2. La Commissione è composta da:

- Dirigente del Settore al Commercio o dal suo delegato;

- Comandante del Corpo della Polizia Locale o dal suo delegato;
- Responsabile dell'Ufficio Taxi e N.C.C. del comune con funzioni di Presidente ove istituito;
- Direttore dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile o suo delegato;
- Due rappresentanti sindacali scelti su segnalazione delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Settore Commercio di categoria non inferiore alla "C".

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

4. La graduatoria sarà fissata all'Albo Pretorio per giorni 15 e ne sarà data pubblica informazione sul sito Internet del Comune di Modica.

Art. 20

(Titoli di valutazione e di preferenza)

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e delle licenze per il servizio di taxi costituiscono titoli di valutazione:

- a) per il servizio di N.C.C., l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente;
- b) per il servizio di Taxi, l'essere stato sostituito alla guida del titolare della licenza;

2. Per i titoli di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-------------------|
| 2.1)- per più di cinque anni: | <i>punti 2</i> |
| 2.2)- da tre a cinque anni: | <i>punti 1</i> |
| 2.3)- meno di anni due e superiore a mesi sei: | <i>punti 0,50</i> |
| 2.4)- per ogni anno di disoccupazione: | <i>punti 0,20</i> |

3. Per i carichi di famiglia sono attribuiti *tre punti* per il coniuge, *due punti* per ogni figlio e *mezzo punto* per ogni altro familiare. I punti sono attribuiti esclusivamente per le persone a carico del richiedente che, secondo le risultanze anagrafiche, sono comprese nel suo stato di famiglia da almeno un anno.

4. I superiori titoli devono essere documentati come per legge.

5. Il Consiglio Comunale può indicare, con proprio atto deliberativo eventuali ulteriori titoli preferenziali di valore inferiore a quelli previsti nei precedenti commi.

6. Soltanto in caso di parità di titoli l'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza viene effettuata tenendo conto del reddito dei richiedenti con preferenza per il reddito più basso.

7. Fermo restando il periodo minimo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quando il richiedente ha prestato servizio in diversi periodi di tempo, tali periodi vengono sommati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, globalmente.

8. Nel caso di parità di titoli costituirà titolo di preferenza la residenza nel territorio del Comune di Modica da almeno un anno.

Art. 21

(Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il Dirigente del Settore Commercio del Comune, entro venti giorni dalla formazione della graduatoria, assegna agli interessati un termine di sessanta giorni per la presentazione della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo Regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 22

(Validità delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il mese di dicembre di ogni anno al visto di controllo del competente Settore Commercio unitamente ai necessari documenti che verranno richiesti dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo, perché sia accertata la persistenza dei requisiti che ne legittimano il rilascio e la validità e specificatamente la certificazione attestante l'idoneità fisica ad espletare il servizio.
2. La mancata presentazione della licenza per il rinnovo entro il termine di cui sopra, comporta la decadenza.
3. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 10 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 11. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

Art. 23

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO VII

(MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 24

(Trasferibilità per atto tra vivi)

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta, al Comune di Modica sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti prescritti.
2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal

titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 25

(Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:

a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti.

Alla comunicazione è allegata la documentazione necessaria e la dichiarazione di accettazione del terzo;

b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso, e dietro autorizzazione del Sindaco, il titolo ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti.

La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:

1. in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;

2. in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

c) limitatamente alla licenza taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma 3.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti prescritti entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.

4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.

5. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VIII
(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 26
(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e salvo che non siano obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettiva per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di cui alla normativa vigente, il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione a termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune di Modica. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- d) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro tre giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 27
(Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 **purchè non titolare di altra licenza TAXI o autorizzazione di NCC.**

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 11 e conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del C.C..

Il Comune rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 28 **(Personale dipendente)**

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di **quindici** giorni dall'assunzione, devono presentare al Settore competente la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO IX **(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E NCC)**

Art. 29 **(Obblighi dei conducenti)**

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento **TAXI** e **NCC** e gli adesivi

- specificanti la tipologia della tariffa, **esclusivamente per i TAXI** stabiliti dal Comune di Modica;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere aggiornati;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di Modica;
 - j) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
 - l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art. 30

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 29 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dell'area del comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 31

(Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 29, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

- b) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione ai sensi dell'articolo 44 comma 3.

Art. 32
(Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.)

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
- a) essere tempestivamente informati, da parte dell'ufficio competente in materia, attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 comma 1, lettera j);
 - d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
2. In particolare il tassista ha diritto di:
- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
 - d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
 - e) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, nei posteggi con almeno cinque stalli, è consentito, a non più di due tassisti, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 33
(Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g) trasportare animali di loro proprietà;
 - h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 34

(Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 33 all'esercente il servizio Taxi è vietato:
 - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
 - c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
 - d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
 - g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
 - h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art. 35

(Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 31, lettera c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale competente.

CAPO X

(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.)

Art. 36

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento delle valigie;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore, per i taxi a sette e per il noleggio a nove;
 - f) essere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione e della licenza;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Modica. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 37
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 36, l'autovettura taxi deve:
- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 39;
 - b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché visibile;
 - d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992;
 - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune di Modica, la scritta in colore nero "servizio pubblico" e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza del Comune di Modica;
 - f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g) applicare l'apposito segnale "VIETATO FUMARE";
 - h) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale di Modica;
2. Per la pubblicità non luminosa, nei modi di cui all'art.1, c.4, lett. c) del D.Lgs 20.9.99, n. 400 (applicazione di pellicole sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate), con apposita determinazione dirigenziale del Comune di Modica - concordata, ove possibile, con le organizzazioni economiche e sindacali di categoria - viene stabilito o approvato il tipo dei contrassegni di cui alle lett. e), g) ed h) del comma 1 e viene altresì individuata la loro esatta collocazione sul veicolo, avendo cura di garantire la piena visibilità degli stessi e la loro non confondibilità, per vicinanza e colorazione, con i messaggi pubblicitari.

Art. 38
(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.)

1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo 36, l'autovettura N.C.C. deve:
- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggior" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Modica ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune di Modica;
 - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
 - c) applicare apposito segnale "VIETATO FUMARE".

Art. 39
(Tassametro per il servizio taxi)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) indicare l'importo in Euro;
 - c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
 - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
 - e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
 - f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa;
 - g) l'avvio del tassametro, in uso individuale o nell'uso collettivo di cui all'articolo 54, deve avvenire con la digitazione di due diversi tasti.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
 3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
 4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
 5. Tutte le disposizioni impartite dal Comune di Modica ed aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi di cui all'articolo 40, comma 2.
 6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 e 5 ovvero non piombati, alterati o guasti.
 7. Tutti gli interventi sul tassametro - ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature o spiombature, etc. - sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate dal Comune di Modica. Dette imprese devono essere iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di Ragusa. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lett. da a) ad e) del regolamento di attuazione del Codice della strada (DPR 15 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche. Le attrezzature occorrenti di cui le imprese devono essere dotate sono stabilite con apposita determinazione del responsabile del Settore competente del Comune di Modica. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta. In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo o da quelle delle autorizzazioni, le imprese responsabili sono soggette a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,64 a Euro 516,46 oltre alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 40 (Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima **del rilascio dell'autorizzazione**, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Modica, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 36, 37, e 38. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo 56.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle

caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune di Modica provvede ai sensi dell'art. 59 comma 1.

Art. 41
(Avaria dell'autovettura)

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 42
(Licenze e autorizzazioni per autovetture di scorta)

1. Il Comune di Modica, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per motivi tecnici, può determinare, con atto dell'organo competente, le licenze e autorizzazioni da utilizzare a tale scopo, in soprannumero rispetto all'organico d'area. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.

Art. 43
(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione, **previa esibizione della certificazione attestante il periodo di fermo tecnico** e previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune di Modica, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro **componente del proprio nucleo familiare o presa a noleggio, fermo restando che il predetto veicolo presenti i requisiti previsti dal presente regolamento.**

Art. 44
(Servizio centralizzato)

1. I servizi Taxi e N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato.
2. Il servizio centralizzato taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente.
3. Il servizio centralizzato di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente o via telematica con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

Art. 45
(Uso proprio dell'autovettura taxi)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi, in conformità della apposita disposizione del responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 46, lo stesso si intende esteso alle autovetture adibite a NCC.

CAPO XI (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art. 46 (Responsabilità della gestione operativa)

1. Al Dirigente del settore Commercio - Attività Produttive, nonché al Corpo della Polizia Locale, spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio.
2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari allo scopo ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.
3. Ai sensi del presente Capo per ufficio comunale si intende quello di cui al comma 1.

Art. 47 (Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune di Modica, **nelle zone strategiche della città (Modica Bassa, Modica Alta, Modica Sorda, Martina di Modica e Frigintini).**
2. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa spesa.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni ecc.. In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Locale o dalle Forze dell'Ordine secondo l'ordine di arrivo.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
5. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 48 (Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.)

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. A tale obbligo è possibile derogare nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, **nonchè nel caso di NCC in attesa dei propri clienti già contrattati e per il tempo massimo di un'ora, che possono stazionare nei pressi degli stalli adibiti a TAXI, che sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare.**

Art. 49

(Turni ed orari del servizio taxi.)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'ufficio comunale.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati dal Sindaco o dall'Assessore delegato, sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
4. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune di Modica dove devono essere riportati:
 - a) il turno del servizio;
 - b) l'orario di servizio della giornata.
5. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto nel lunotto posteriore dell'autovettura in posizione tale da non pregiudicare la visibilità.
6. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata all'ufficio comunale e comprovata da apposita documentazione allegata.

Art. 50

(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all'articolo 42 possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 24/07/1996 n. 503 e ss. mm. ii. Devono essere adattati con dispositivi meccanici per consentire ai diversamente abili che non possono scendere dalla sedia a rotelle di accedere con la stessa sul veicolo.

Art. 51

(Tariffe e Determinazione numero autovetture)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati dal Consiglio Comunale di Modica ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.

42.

Il Consiglio Comunale approva, inoltre, il numero delle autovetture da adibirsi sia al servizio di Taxi che N.C.C..

2. Le associazioni di cui all'articolo 53, nell'ambito delle convenzioni disciplinate dallo stesso articolo, possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma 1.

3. Il Comune di Modica, sentito il parere della Commissione Consultiva, può altresì disporre riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori del servizio taxi.

4. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.

5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune di Modica debbono essere espone all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

6. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 52

(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a quarantacinque giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, **presentando entro il 30 gennaio la programmazione delle ferie**. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono, a darne comunicazione mensile all'ufficio comunale entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all'ufficio comunale.

3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.

4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

Art. 53

(Servizi taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 51 comma 1.

2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del

presente regolamento.

3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazioni, **sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 12 del presente Regolamento**, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

Art. 54

(Uso collettivo del taxi)

1. Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo dell'area del Comune di Modica e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.

2. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così risultante, una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta, pagare l'importo risultante dalla applicazione di tale tariffa in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.

3. I supplementi per il servizio notturno, festivo, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.

4. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.

5. L'ufficio comunale e le organizzazioni di categoria mettono in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

CAPO XII

(ILLECITI E SANZIONI)

Art. 55

(Diffida)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 56, comma 1, lettera m).

Art. 56

(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- c) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- d) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- e) violazione dell'articolo 27, comma 3;
- f) violazione dell'articolo 33, lettera c);
- g) violazione dell'articolo 33, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
- h) violazione dell'articolo 39, comma 5 e 6;
- i) violazione dell'articolo 40, comma 2;
- j) violazione dell'articolo 50, comma 1;
- k) secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 55, nell'arco di due anni;
- l) violazione dell'articolo 52, comma 2;
- m) violazione dell'articolo 3.

2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme previste per legge m) per il quale l'applicazione delle sanzioni è automatica.

4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. Qualora trattasi di taxi ed il titolare intenda adibire l'autovettura ad uso proprio l'ufficio comunale competente dispone l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta taxi nonché la programmazione del tassametro.

Art. 57 (Sospensione cautelare)

Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità (**reati contro la persona**), l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 58 (Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 56;
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 4;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- f) in tutti i casi in cui il titolare di licenza TAXI o NCC opera in difformità alle leggi vigenti nazionali, regionali ovvero in difformità al presente Regolamento.**

2. Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è

automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 56.

1. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b) e dell'articolo 40 comma 4, comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO XIII (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 59 (Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

Art. 60 (Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente del 15/07/2010.

Art. 61 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto medesimo.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente dovranno adeguarsi allo stesso **entro il termine massimo di mesi 6 (sei)**.

TARIFFA

URBANA (dentro i confini del perimetro urbano)	Primo scatto	2,54	
	Scatti successivi	0,13	200 metri 30 secondi

EXTRAURBANA (fuori dal perimetro urbano)	Costo a Km	0,70	con ritorno a carico del cliente
		1,50	con ritorno a carico del taxi

TARIFE PER PERCORSI SPECIALI

Modica - Aeroporto Comiso	€ 35,00
Modica - Catania	€ 100,00
Modica - Porto di Pozzallo	€ 20,00
Modica - Palermo	€ 300,00

MODICA - MARINA DI MODICA € 10,00
 MARINA DI MODICA - MODICA € 10,00
 (DA IL 25 CARRA SETTEMBRE)
 (PER I RESTANTI MESI € 30,00)
 MODICA - FRIGINTIMI € 10,00
 FRIGINTIMI - MODICA € 10,00


SUPPLEMENTI

Oltre la terza persona trasportata	€ 1,00 a persona	
Per ogni collo trasportato oltre 1	€ 0,50 a collo	
Per ogni animale trasportato obbligatorio ed esente da supplemento cane per non vedenti	€ 2,00	
Corsa a vuoto / minima	€ 5,00	
Sosta in ragione di 1 h	€ 20,00	
Sosta per ogni 5 minuti	€ 2,00	
Chiamata radio taxi	€ 0,64	
* Notturmo (dalle 22.00 alle 06.00)	€ 2,00	* Questi due supplementi non sono cumulabili
* Festivo (dalle 06.00 alle 22.00)	€ 1,50	

Consiglieri

PIETRO ARMERIA 

GIOVANNI RIZZA 

CAROLA PINIOTO 


ELISA AREVA 

PIETRO FORTINA 

PIETRO LOREACE 


LUCIA GIARRATANA 

MARIA ANTONIO 


GIOVANNI CARPELLO R. 

GIORGIO BELUARD 

FRANCESCO MARIO 

GIANNONE LORENZO 

GIUSEPPE CILIBO (Rappresentante Pio)

GIUSEPPE SALVATORE 

GIOVANNI SPADARO 

WOLFRAM NICOLE 



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



IV SETTORE

Sviluppo Economico - Commercio - Pandagismo

Centro Direzionale Zona artigianale, Contrada Michelica,
tel. 0932.1855431 - fax 0932.759251

email: "giovanni.pluchino@comune.modica.rg.it"

pec: "settore.quarto.comune.modica@pec.it" "protocollo.comune.modica@pec.it"

Prot. n°

28/E

del 12 FEB. 2015

Alla Commissione Consiliare

1-4-5

SEDE

Oggetto: Massimo e minimo tariffe ncc.

Si comunica, a seguito di Vostra richiesta che le tariffe ncc più comunemente in uso in Sicilia oscillano da un minimo di € 0,45 centesimi a Km ad un massimo di € 1,00 per macchine di media cilindrata.

Il Responsabile P.O. del IV Settore
(Dott. Giovanni Pluchino)